

PROCEDURA PER LA TUTELA DELL'AUTORE DI SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (CD. WHISTLEBLOWER)

Indice

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2. DISCIPLINA NORMATIVA

3. TERMINI E DEFINIZIONI

4. SOGGETTI

4.1 I SEGNALANTI - “WHISTLEBLOWERS”

4.2 IL RUOLO DEL GESTORE DEL CANALE – ODV

4.3 IL RUOLO DEL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – COMITATO ETICO

5. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

**5.1 SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONE E FORMAZIONE SUL TEMA DEL
WHISTLEBLOWING**

6. COMUNICAZIONE

7. CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

8. MODALITA' OPERATIVE

8.1 LA SEGNALAZIONE: OGGETTO, REQUISITI E CONTENUTO

8.2 SEGNALAZIONI DI ATTIVITÀ ILLECITE

8.2.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

**A. IL SISTEMA TECNOLOGICO-INFORMATICO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
INTERNE**

**B. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE DI CONDOTTE ILLECITE TRAMITE
L'APPLICATIVO TECNOLOGICO-INFORMATICO**

8.2.2 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

8.3 TUTELA DEL WHISTLEBLOWER E DIVIETO DI RITORSIONE

8.4 SANZIONI

9 DISPOSIZIONI FINALI

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La seguente procedura è finalizzata a disciplinare le garanzie a tutela del soggetto segnalante (il c.d. *whistleblower*) e le modalità mediante le quali il medesimo può segnalare comportamenti illeciti di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo e che, oltre a costituire o poter costituire una violazione della vigente disciplina normativa nazionale o dell'Unione europea, ledano l'interesse dell'Ente.

Gli obiettivi fondamentali della presente procedura sono:

segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 63 del 15 marzo 2023) è entrato in vigore il 30 Marzo 2023. Detto Decreto ha racchiuso in un unico testo normativo – sia per il settore pubblico sia per il settore privato – le disposizioni in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Ne è discesa, tra l'altro, l'abrogazione dell'art 54-bis del d.lgs. 165/2001 e la modifica dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Al fine della migliore intelligibilità della presente procedura vengono di seguito fornite le definizioni di alcuni termini e precisamente si segnala quanto segue:

a) per *whistleblowing*, la segnalazione di informazioni in merito ad un fatto oppure ad una condotta illecita o irregolare, agli organi che, ai sensi di legge, possano agire efficacemente al riguardo;

b) per *whistleblower o segnalante* la persona che segnala, rende noto ovvero denuncia all'Autorità Giudiziaria, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato;

c) *tutela del whistleblower*, la garanzia di tutela e protezione riconosciuta al whistleblower, anche in particolare mediante l'anonimato, contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente oppure indirettamente dalla segnalazione di illecito.

4 I SOGGETTI

4.1 I SEGNALANTI - “WHISTLEBLOWERS”

I “Segnalanti” o “Whistleblowers” sono i soggetti che operano nel contesto lavorativo dell’Ente, in qualità di:

- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- dipendenti;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
- stakeholder dell’Ente (clienti, fornitori, utenti.).

I “Segnalanti” o “Whistleblowers” possono effettuare la propria segnalazione nei seguenti casi:

- il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

4.2 IL RUOLO DEL GESTORE DEL CANALE – ODV prima fase istruttoria

Il **Gestore del Canale – OdV** è individuato come soggetto preliminare preposto alla gestione delle segnalazioni interne.

Nel solo caso in cui il Gestore del Canale – OdV si trovi in posizione di conflitto di interessi rispetto alla condotta illecita segnalata l’attività verrà svolta dal Gestore della segnalazione - Comitato Etico.

Il ruolo del Gestore del Canale – OdV si estrinseca in una attività istruttoria preliminare.

Spetta infatti al medesimo la valutazione dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste.

La segnalazione è considerata inammissibile per:

- a) manifesta mancanza di interesse all’integrità dell’Ente ;

- b) manifesta incompetenza dell'Ente sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Ente;
- e) accertata genericità della segnalazione;
- f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti.

Nei suddetti casi **Gestore del Canale – OdV** procede all'archiviazione che viene comunicata al whistleblower tramite i canali di segnalazione.

Nei casi di cui la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, può chiedere al whistleblower, tramite il canale di segnalazione interna, elementi integrativi o anche di persona, ove il segnalante acconsenta.

Una volta valutata la qualifica del segnalante, nonché la l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il medesimo avvia l'istruttoria di seconda fase.

4.3 IL RUOLO DEL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – Comitato Etico seconda fase istruttoria

Il **Gestore della segnalazione - Comitato Etico** ricevuta la segnalazione dal predetto Gestore del Canale – OdV completa l'istruttoria al fine di addivenire ad una puntuale valutazione dei fatti oggetto della segnalazione.

Anche al fine di superare possibili conflitti di interessi, il Gestore della segnalazione - Comitato Etico si compone di due o tre soggetti con comprovata esperienza tecnico/giuridica.

Il Gestore della segnalazione - Comitato Etico valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità/irregolarità riscontrati dopo aver compiuto un prima imparziale giudizio sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo, che si riferisce a una attività "di verifica e di analisi" e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti.

Nel caso in cui il segnalante rientri nel novero dei soggetti legittimati ad assumere la qualifica di whistleblower, nonché la segnalazione sia ammissibile, e quindi sia considerata segnalazione

di whistleblowing, il Gestore della segnalazione - Comitato Etico deve avviare l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Non spetta al Gestore della segnalazione - Comitato Etico accertare le responsabilità individuali, svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Ente ed oggetto di segnalazione; la competenza è dell'Autorità Giudiziaria nei cui confronti il Gestore della segnalazione - Comitato Etico si limita a segnalare la circostanza.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Inoltre, in due casi espressamente previsti dal D.Lgs. 24/2023, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Una volta soddisfatti i suddetti requisiti, il **Gestore della segnalazione - Comitato Etico** motiva dettagliatamente le ragioni in forza delle quali disvelare l'identità del segnalante al Responsabile competente dell'Ente.

5. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

La presente procedura costituisce formazione per tutti i soggetti aziendali; in particolare vi si devono rapportare e promuovere tutti i soggetti dediti alla stesura, verifica e approvazione di regolamenti, procedure, istruzioni operative, disposizioni di servizio e nella redazione dei contratti e dei documenti che regolano i rapporti negoziali con soggetti terzi richiamati dalla normativa.

5.1 SENSIBILIZZAZIONE, PROMOZIONE E FORMAZIONE SUL TEMA DEL WHISTLEBLOWING

L'OdV nell'ambito del piano di formazione è tenuto a sensibilizzare i soggetti aziendali alle finalità proprie del "whistleblowing" mettendo a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Le informazioni proprie della disciplina del "whistleblowing" devono essere disponibili ai "Segnalanti" o "Whistleblowers" nel sito web dell'Ente comprensiva dei link di dettaglio alla normativa di riferimento.

L'OdV sono tenuti ad inserire nelle rispettive Relazione Annuale il numero delle segnalazioni ricevute.

6. COMUNICAZIONE

La presente procedura viene comunicata con la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito aziendale nei riguardi di tutti i soggetti coinvolti.

7 CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni sono archiviate e conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione dei dati e dei documenti oggetto della segnalazione, e comunque non oltre i cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

8. MODALITA' OPERATIVE

8.1 LA SEGNALAZIONE: OGGETTO, REQUISITI E CONTENUTO

I “Segnalanti” o “Whistleblowers” che rilevino o vengano a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolarità sono tenuti a segnalare, tramite i canali di seguito indicati, i fatti, gli eventi e le circostanze che gli stessi ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi ai sensi della normativa vigente.

Nello specifico, oggetto di segnalazione possono essere i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ente consistenti in:

a) Violazioni di disposizioni normative nazionali:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell’Ente e dei relativi allegati;

b) Violazioni di disposizioni normative europee:

- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea.

c) Violazioni del Codice di comportamento e/o del Codice Etico

In aggiunta, la segnalazione può avere anche ad oggetto:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti;
- le irregolarità;

-le non conformità.

La segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci. Inoltre, la segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire all'Ente di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie. Al tempo stesso, si specifica che non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi: si ritiene sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile l'essersi verificato di un fatto illecito.

È necessario che le condotte illecite segnalate siano state apprese in ragione del rapporto di lavoro, ossia a causa o in ragione di esso: si deve trattare di fatti accaduti all'interno dell'Ente o comunque relativi ad esso.

Rimangono, invece, escluse dall'ambito del D.Lgs. 24/2023, e pertanto non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- c) le segnalazioni attinenti ai rapporti individuali di lavoro e quelle in materia di sicurezza e difesa nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

8.2 SEGNALAZIONI DI ATTIVITÀ ILLECITE

I "Segnalanti" o "Whistleblowers" trasmettono le segnalazioni mediante i canali appositamente predisposti i canali appositamente predisposti, a mezzo del sistema informatico accessibile nella sezione "....." del sito web dell'Ente.

Nelle ipotesi espressamente previste dal D.Lgs. 24/2023 e ferma restando la preferenza per il canale interno, i “Segnalanti” o “Whistleblowers” possono effettuare la propria segnalazione attraverso ulteriori canali, c.d. esterni, di seguito evidenziati al paragrafo 8.2.2.

La riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta, della persona menzionata nella segnalazione e del contenuto della segnalazione con la relativa documentazione è garantita nei canali interni ed esterni, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia.

8.2.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

Attraverso i canali di segnalazione interna si possono compiere segnalazioni in forma scritta, e precisamente tramite il sistema informatico online accessibile dal sito web aziendale o dal link di seguito indicato:

https://.....

Dopo aver compiuto l’accesso al sistema informatico dedicato, i “Segnalanti” o “Whistleblowers” possono effettuare una **segnalazione scritta**, previo consenso al trattamento dati, mediante la compilazione dell’apposito modulo di raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e all’accertamento della fondatezza di quanto segnalato.

I “Segnalanti” o “Whistleblowers” sono tenuti a fornire tutti gli elementi utili ad avviare l’istruttoria procedimentale di accertamento della fondatezza della condotta illecita segnalata. La segnalazione deve contenere le seguenti informazioni a pena di inammissibilità:

- una dettagliata, pertinente e completa descrizione dei fatti illeciti;
- tempi e luoghi in cui siano avvenuti i fatti;
- le generalità (o altri elementi quali la qualifica, il ruolo o il servizio di appartenenza) dei soggetti coinvolti;
- le generalità di altri soggetti che siano in grado di riferire sul fatto;
- l’indicazione di eventuali imprese o altre persone giuridiche coinvolte;
- l’indicazione della documentazione che possa corroborare la segnalazione;

– area di pertinenze o ambito di settore a cui sia afferito il fatto.

A. IL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Le segnalazioni interne sono gestite inizialmente dal Gestore del Canale – ODV – il quale compie una preliminare attività istruttoria sulla fondatezza della segnalazione e attraverso il sistema informatico dedicato a consentire quando segue:

- a) l'invio della segnalazione, a riguardo si segnala che all'interno del sistema informatico sono specificate le modalità di compilazione e di invio della segnalazione scritta nonché le modalità di formulazione della segnalazione orale;
- b) la segregazione dei dati identificativi del segnalante dal contesto della segnalazione a mezzo di codici sostitutivi dei dati identificativi al fine di garantire l'anonimato durante la lavorazione della segnalazione al contempo rendendo possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante alla duplice condizione che sia reso l'espresso consenso di quest'ultimo e, comunque, nelle sole ipotesi di cui all'art. 12 del D.lgs. 24/2023¹;

¹ D.lgs. 24/2023 - Art. 12 - Obbligo di riservatezza

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
6. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

- c) la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- d) la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- e) la tutela del soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- f) il rispetto della protezione e dell'anonimato del segnalante, nell'ambito delle comunicazioni tra quest'ultimo e OdV prima e Comitato Etico dopo;
- g) un controllo degli accessi al sistema, ai fini del trattamento delle segnalazioni, riservato esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto;
- h) la gestione delle informazioni e il trasporto dei dati in rete attraverso l'adozione di un protocollo sicuro "https";
- i) di fornire alla scadenza dei termini previsti per la conclusione dell'istruttoria una risposta su espressa richiesta del "Segnalanti" o "Whistleblowers" ed altresì di consentire a quest'ultimo di verificare lo stato di avanzamento del processo di segnalazione.

B. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE DI CONDOTTE ILLECITE TRAMITE L'APPLICATIVO TECNOLOGICO-INFORMATICO

Ad iniziare dalla ricezione e proseguendo in ogni altro contatto successivo alla segnalazione è garantito l'anonimato dei "Segnalanti" o "Whistleblowers" e la presente procedura di gestione della segnalazione interna a tal fine si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- a) i "**Segnalanti**" o "**Whistleblowers**" si accreditano all'interno del sistema informatico di gestione delle segnalazioni;
- b) i "**Segnalanti**" o "**Whistleblowers**" inviano la segnalazione; contestualmente il sistema informatico provvede alla segregazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione, ed un codice sostitutivo utile per i successivi accessi viene trasmesso;
- c) senza soluzione di continuità la segnalazione viene trasmessa al **Gestore del canale - OdV** per aprire la pratica e compiere una prima fase istruttoria, il sistema informatico, quindi, invia ai "Segnalanti" o "Whistleblowers" avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione; il Gestore del canale – OdV mantiene le interlocuzioni iniziali e strettamente necessarie con i "Segnalanti" o "Whistleblowers" ed ove occorrer possa chiede delucidazioni ai

“Segnalanti” o “Whistleblowers” ed altresì ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione adottando le misure e cautele necessarie. Il Gestore del canale – OdV compie l’indagine preliminare in ordine alla segnalazione e verifica non sussistano manifeste infondatezze. Il medesimo ha il potere di archiviare mentre nel caso in cui la notizia appaia fondata ha il dovere di comunicare il materiale raccolto a Gestore della segnalazione – Codice Etico.

d) il Gestore del canale - OdV, dopo aver compiuto una prima valutazione sulla fondatezza e completezza della segnalazione raccolta, provvede ad adire il **Gestore della segnalazione - Comitato Etico** per completare l’istruttoria al fine di addivenire ad una puntuale valutazione dei fatti oggetto della segnalazione. Il Gestore della segnalazione - Comitato Etico valutano a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati (ad es. Autorità Giudiziaria).

Si segnala che sia il Gestore del canale - OdV sia il Gestore della segnalazione - Comitato Etico hanno il potere di archiviare ma esclusivamente in caso di evidente e manifesta infondatezza, e trasmettendo ai “Segnalanti” o “Whistleblowers” parere sulle ragioni che hanno comportato l’archiviazione.

e) i “Segnalanti” o “Whistleblowers” possono verificare l’avanzamento della pratica istruttoria attraverso l’accesso al sistema informatico mediante il codice identificativo ricevuto;

g) il Gestore del Canale – OdV e il Gestore della segnalazione – Comitato Etico devono - nei termini di legge (ovvero entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione) - a dare un riscontro ai “Segnalanti” o “Whistleblowers” in ordine alle attività di accertamento e segnalare le misure adottate o da adottare al fine di dare seguito alla segnalazione.

Il Gestore del canale OdV (nel solo caso di archiviazione) ed il Gestore della segnalazione - Comitato Etico (in ogni caso) sono tenuti a comunicare ai “Segnalanti” o “Whistleblowers” altresì i motivi della scelta effettuata.

8.2.2 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Esclusivamente nei casi previsti dal D.lgs. 24/2023 i “Segnalanti” o “Whistleblowers” possono effettuare segnalazioni attraverso i canali esterni di seguito indicati.

In relazione all'accesso ai canali esterni si segnala che esso è subordinato alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 6 del D.lgs. 24/2023 e precisamente:

- nel caso in cui non sia prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- nel caso in cui la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- nel caso in cui la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- nel caso in cui la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il ruolo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Le segnalazioni whistleblowing si trasmettono all'Autorità Nazionale Anticorruzione a mezzo di canali attivati dall'Autorità stessa e precisamente:

- piattaforma informatica;
- segnalazioni orali;
- incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

La Divulgazione/Diffusione pubblica

L'oggetto della segnalazione (ovvero le informazioni sulle violazioni) sono rese di pubblico dominio attraverso la Divulgazione/Diffusione pubblica a mezzo stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone e il Gestore della Segnalazione - Comitato Etico svolgerà un monitoraggio nei confronti della stampa locale e di almeno un quotidiano nazionale, con eventuali approfondimenti sui c.d. social e quant'altro ritenuto utile. In ordine alla Divulgazione/Diffusione pubblica laddove i "Segnalanti" o "Whistleblowers" rivelino consensualmente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal D.lgs 24/2023 per il whistleblower. Nel caso in cui i "Segnalanti" o "Whistleblowers" si avvalgano di pseudonimo o di nickname (idonei a non consentire l'identificazione) A.N.A.C. tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai

fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

Denuncia all'Autorità Giurisdizionale

I "Segnalanti" o "Whistleblowers" hanno la facoltà di denunciare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo all'Autorità Giurisdizionale competente. Si specifica che in tale contesto possono essere denunciati esclusivamente i reati procedibili d'ufficio.

8.3 TUTELA DEL WHISTLEBLOWER E DIVIETO DI RITORSIONE

In ossequio alla normativa vigente, l'Ente garantisce l'applicazione di misure di protezione a favore dei segnalanti, nonché ai seguenti soggetti:

- facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il Gestore della segnalazione - Comitato Etico è tenuto a valutare anzitutto se al momento della segnalazione il segnalante avesse fondati motivi per credere che i fatti riportati fossero veri: la tutela cessa nel caso in cui sia confermata l'irrilevanza delle motivazioni del segnalante ed anche in caso di condanna in primo grado per diffamazione o calunnia.

Tutela della riservatezza

Al fine di incoraggiare i “Segnalanti” o “Whistleblowers” a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, l’Ente garantisce sia l’anonimato della persona che segnala sia la riservatezza della segnalazione e dei dati contenuti, anche nell’ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi errata o infondata a seguito delle verifiche effettuate.

L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere e/o a dare seguito alle segnalazioni; inoltre, il divieto di rivelare l’identità dei “Segnalanti” o dei “Whistleblowers” è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa evincere l’identificazione del segnalante.

È tutelata anche l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

Protezione delle ritorsioni – Divieto di ritorsione

L’Ente prevede il divieto di ritorsione. Si precisa che la locuzione ritorsione significa comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione/diffusione pubblica e che provoca o possa provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

L’Ente inoltre, si riserva il diritto di adottare misure cautelari contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro i quali abbiano presentato segnalazioni in conformità alla presente procedura, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Il divieto di ritorsione vige anche nei confronti dei soggetti diversi dai “Segnalanti” o “Whistleblowers” *ut supra* (ad es. persone che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado).

Limitazione delle responsabilità

È prevista una specifica limitazione di responsabilità per il segnalante rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta nello specifico di limitazioni che

operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

La limitazione di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche, opera esclusivamente nei casi in cui:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. Il segnalante, pertanto, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione;
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del d.lgs. n. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dalla normativa, ecc.).

Misure di sostegno

Le misure di sostegno si estrinsecano in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Nello specifico, è pubblicato sul sito dell'A.N.A.C. l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

8.4 SANZIONI

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 24/2023, ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni

ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile.

In aggiunta all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dell'ANAC, l'Ente ha facoltà di irrogare sanzioni disciplinari nelle seguenti ipotesi:

- per coloro che accerta essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1 del D.Lgs 24/2023;
- per coloro che hanno commesso ritorsioni, hanno ostacolato la segnalazione o hanno tentato di ostacolarla, hanno violato l'obbligo di riservatezza;
- qualora non siano stati istituiti canali di segnalazione, non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni (o tali procedure non sono conformi a quanto indicato dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023), quando non è stata svolta attività di verifica e analisi della segnalazione ricevuta;
- a seguito di una segnalazione, nel caso di responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero responsabilità civile per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente, nei casi di dolo o colpa grave.

Le sanzioni previste dal CCNL di riferimento irrogabili dall'Ente saranno differenti in relazione alla qualifica del soggetto che ha commesso la violazione, nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

Per una trattazione esaustiva delle sanzioni si rimanda al codice disciplinare.

9 DISPOSIZIONI FINALI

La procedura in esame costituisce presidio del sistema di controllo interno di *compliance* aziendale e come tale risulta parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, risultandone soggetta al relativo sistema sanzionatorio.

L'attività di vigilanza sul sistema procedurale, finalizzata ad una valutazione d'adequazione e tenuta del sistema di controllo interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, è in capo all'Organismo di Vigilanza dell'Ente, cui vanno inviate segnalazioni relative all'aggiornamento, violazioni e deroghe alle singole procedure.